

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 08/01/1996

n. 58

Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Alberto	SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA	Presidente
"	Angelo	GIULIANO	Consigliere
"	Giovanni S.	COCO	"
"	Claudio	FANCELLI	"
"	Paolo	VITTORIA	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi iscritti:

il primo, al n. 4362 del RG. 1994, proposto
da

SANTE CURI, con domicilio eletto in Roma, via di Porta Pinciana n. 6,
presso lo studio dell'Avv. Francesco Giorgianni, rappresentato e
difeso dall'Avv. Giacomo Maria Perri del foro di Macerata, per
mandato in calce al ricorso

Ricorrente

contro

LUIGI MORDENTE, con domicilio eletto in Roma, via Nicotera n. 29,
presso lo studio dell'Avv. Domenico Arlini, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giuseppe La Spina, per mandato a margine del controricorso

Controricorrente

e nei confronti di

ILARIO STANISLAO CUTINI

Intimato

il secondo, al n. 5166 del RG. 1994, proposto
da

ILARIO STANISLAO CUTINI, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio
Cesare n. 95, presso lo studio dell'Avv. Eduardo Bruno, che lo
rappresenta e difende per mandato in margine del controricorso -

Controricorrente

Ricorrente incidentale

contro

LUIGI MORDENTE

Intimato

e nei confronti di

SANTE CURI

Intimato

visti i ricorsi avverso la sentenza della corte d'appello di Ancona
n. 62-93 del 22.3.1993-18.3.1993 (RG. 587-1989);

udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1995
dal Cons. Dott. Paolo Vittoria;

sentiti l'Avv. Eduardo Bruno, difensore di Ilario Stanislao Cutini,
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento
dell'incidentale, e l'Avv. Giuseppe La Spina, difensore di Luigi
Mordente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

sentito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.
Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

Svolgimento del processo

1.1. - Sante Curi conveniva in giudizio Luigi Mordente e, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Fermo, notificata il 14.4.1977, proponeva una domanda di riscatto di fondo rustico.

L'attore esponeva che, con atto trascritto l'11.2.1977, il fondo era stato venduto, senza rispettare il diritto di prelazione che gli spettava quale coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante.

1.2. - Luigi Mordente, costituitosi in giudizio, chiedeva che la domanda fosse rigettata: sosteneva che il fondo oggetto del suo acquisto e quello dell'attore non erano tra loro confinanti.

2.1. - Ilario Stanislao Cutini conveniva anch'egli in giudizio Luigi Mordente e con la citazione notificata l'8.2.1978 proponeva pure lui domanda di riscatto, affermandosi coltivatore diretto e proprietario di altro fondo confinante con quello venduto al Mordente.

2.2. - Luigi Mordente, costituitosi in questo secondo giudizio, chiedeva che la domanda fosse rigettata e sosteneva che il Cutini non aveva la qualità di coltivatore diretto.

3. - Il tribunale di Fermo, riuniti i procedimenti, rigettava le domande e la decisione era confermata dalla corte d'appello di Ancona.

4. - La corte d'appello, con sentenza del 18.3.1993, dichiarava che i due attori non avevano diritto d'essere preferiti al Mordente: il Curi perché il suo fondo non confinava con quello venduto essendone diviso da una strada; il Cutini perché non aveva provato di aver intrapreso la coltivazione del proprio fondo almeno due anni prima della vendita di quello voluto riscattare.

5. - Sante Curi ha proposto ricorso per cassazione contro Luigi Mordente e nei confronti di Ilario Stanislao Cutini, con atto loro notificato rispettivamente il 22 ed il 29.3.1994.

Luigi Mordente ha resistito con controricorso.

Ilario Stanislao Cutini ha dal canto suo proposto ricorso incidentale, notificando il relativo atto il 27.4.1994 al Mordente, nel domicilio eletto presso il procuratore per lui costituito nel giudizio d'appello, ed il 26.4.1994 al Curi nel domicilio eletto per il giudizio di cassazione.

Nè Luigi Mordente nè Sante Curi hanno resistito con controricorso.

Sante Curi e Luigi Mordente hanno depositato memorie.

Il difensore di Luigi Mordente, nell'udienza pubblica, illustrando le difese svolte a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso principale, ha segnalato alla Corte, per l'eventuale rilievo di ufficio della questione, che il ricorso incidentale di Ignazio Stanislao Cutini sarebbe inammissibile perché notificato, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, presso il domicilio eletto anziché alla parte personalmente.

Diritto

Motivi della decisione

1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti che debbono essere riuniti perché riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2. - Il ricorso principale contiene quattro motivi.

3. - Il primo motivo denuncia un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, costituito dalla natura privata o pubblica della strada (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

Il ricorrente premette che, se la strada di cui la corte d'appello ha accertato l'esistenza fosse da qualificare privata, i fondi posti ai due lati d'essa dovrebbero essere considerati da un punto di vista giuridico come confinanti: osserva che dalla relazione di consulenza risultavano tre elementi di fatto non tenuti in considerazione dalla corte d'appello e cioè che il sedime era di proprietà dei confinanti sino alla sua mezzeria, la strada non era carrozzabile, essa aveva perso

l'idoneità ad addurre a luoghi di interesse generale mentre il comune non ne assicurava più la manutenzione e la vigilanza.

Il secondo motivo denuncia un vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al medesimo punto (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.).

Il ricorrente osserva che dal certificato rilasciato dal comune risultava che la strada era stata inserita nell'elenco di quelle vicinali: questo elemento avrebbe dovuto condurre ad escludere che il suolo fosse di proprietà comunale, di tal che la strada avrebbe a tutto concedere potuto essere considerata aver costituito originariamente oggetto di una servitù d'uso pubblico e però questa servitù era venuta meno per non uso.

Il terzo motivo denuncia un vizio di violazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590 e 7 L. 14 agosto 1971, n. 817): il vizio sarebbe integrato dall'aver la corte d'appello considerato non confinanti terreni tra i quali è interposta una strada privata, strada che poi - nel caso concreto - sarebbe risultata da tempo abbandonata e non più percorribile con automezzi.

I tre motivi sono tra loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

4.1. - L'art. 7, comma 2, n. 2) L. 14 agosto 1971, n. 817 ha esteso al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, il diritto di prelazione configurato dall'art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590 e da questa norma attribuito al coltivatore diretto insediato sul fondo.

La disposizione, in dottrina come in giurisprudenza, ha dato luogo a due diverse interpretazioni, riconducibili alle contrapposte tesi della c.d. "contiguità funzionale" e della c.d. "contiguità materiale".

Le sezioni unite della Corte, componendo il contrasto manifestatosi al riguardo nelle sezioni semplici, con la sentenza 27 marzo 1988 n. 2582, hanno affermato che l'art. 7 va interpretato nel senso che, ai fini della sua applicazione, debbono intendersi per "terreni confinanti" quelli caratterizzati da contiguità materiale e fisica.

La stessa interpretazione è stata poi seguita dalla costante giurisprudenza della Corte (sent. 25.7.1990 n. 7503; 2.2.1991 n. 1004; 17.12.1991 n. 13358; 9.2.1994 n. 1331; 9.11.1994 n. 9319; 2.2.1995 n. 1244).

I giudici di merito vi si sono attenuti e, poiché la parte non l'ha criticata, essendosi limitata a sostenere che nel caso una situazione di contiguità materiale e fisica non mancava, la Corte è esonerata dal dover motivare la propria adesione all'interpretazione in precedenza seguita.

4.2. - La sentenza impugnata ha escluso che il fondo oggetto della vendita e quello di proprietà dell'attuale ricorrente fossero materialmente confinanti e lo ha fatto in base alle seguenti ragioni.

La corte d'appello ha accertato che da tempo immemorabile, tra il fondo venduto al Mordente e quello di proprietà del Curi, v'era una strada vicinale, la cui manutenzione e vigilanza, prima esercitate dal comune, all'epoca della vendita erano state abbandonate, senza però che fosse venuta del tutto meno la possibilità di percorrere quella via, sia pure a piedi o con fuori strada.

La corte d'appello ha ancora accertato che nel catasto la via appariva iscritta tra le strade pubbliche e che il comune, come si desumeva da un certificato 24.3.1988 del sindaco relativo alla manutenzione della strada, ne aveva sempre mantenuto il possesso: ne ha tratto la conclusione che la strada apparteneva al comune, quantomeno per il fatto d'averla acquistata per usucapione.

La decisione è dunque il frutto da un lato di una valutazione di merito circa la situazione dei luoghi nel tempo ed all'epoca della vendita, dall'altro dell'applicazione di concetti giuridici in materia di strade: l'una e l'altra operazione sono state fatte oggetto di critica e le censure vanno esaminate in vista dello stabilire se le ragioni addotte dalla corte d'appello valgono o no a sorreggerne la decisione avuto riguardo al principio di diritto in base al quale la controversia va risolta.

4.3. - Le strade, in relazione all'uso cui sono destinate, si distinguono in pubbliche e private.

Sono pubbliche le strade di uso pubblico (art. 1 della L. 12 febbraio 1958, n. 126): tra queste sono comprese, per quanto qui interessa, sia le strade comunali, cioè quelle che si svolgono su suoli di proprietà del comune, assolvono a determinate funzioni corrispondenti ad un uso pubblico generale (art. 7 L. 12 febbraio 1958, n. 126) e perciò appartengono al demanio comunale (artt. 824, comma 1, e 822 cod. civ.), sia le strade che, indipendentemente dal soggetto pubblico o privato al cui patrimonio appartenga il terreno, che può dunque essere in ipotesi anche il comune, non assolvono alla funzione propria delle strade comunali e tuttavia sono soggette a pubblico transito, strade che la legge definisce vicinali (artt. 1, 9 e 14 della legge n. 126 del 1958; artt. 1 e 3 D. Lvo. Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446).

Sono private le strade vicinali non soggette a pubblico transito (art. 1 D. Lvo. Lgt. n. 1446 del 1918) e a queste si riconducono le strade agrarie private.

Il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale aperta al transito pubblico - come si è veduto può di fatto appartenere sia al patrimonio del comune come di ogni altro ente pubblico, sia al patrimonio di privati.

Su questo bene, nel caso delle strade vicinali soggette al pubblico transito, si esercita una servitù di passaggio, di cui non è titolare il comune come tale, ma la collettività dei soggetti che ne usufruiscono, i quali possono essere costituiti in consorzio (art. 14 della legge n. 126 del 1958; D. Lvo. Lgt. n. 1446 del 1918). Il comune, concorre alla manutenzione delle strade vicinali (art. 51, comma 2, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art 3, comma 1, D. Lvo.

Lgt. n. 1146 (NDR: così nel testo) del 1918) ed esercita a loro riguardo poteri di vigilanza e polizia (art. 15, commi 1 e 2, D. Lvo.

Lgt. n. 1146 (NDR: così nel testo) del 1918), in quanto il diritto di servitù è soggetto al regime dei beni demaniali (art. 825 cod. civ.), ma questi poteri spettano al comune in vista dell'assicurare l'esercizio della medesima servitù, sicché non comprendono quelli di gestione del bene immobile su cui la servitù insiste (Cass. 2.3.1964 n. 469; 22.11.1968 n. 3794).

Il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta a pubblico transito e delle strade agrarie private appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarle: anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella sua costituzione siano rappresentati da porzioni dei terreni latitanti - ma ciò non si verifica a proposito del proprietario del terreno cui la strada conduce terminandovi - le singole porzioni sono distaccate dai terreni cui appartenevano (Cass. 19.1.1973 n. 193, 27.6.1969 n. 2329, 28.7.1962 n. 2199, 22.6.1962 n. 1615) e si determina a favore di tutti un acquisto del nuovo bene formatosi per unione (artt. 922 e 939, comma 1, cod. civ.) (Cass. 19.5.1984 n. 3108; 3.10.1974 n. 2577).

Di questo bene i soggetti, che hanno concorso alla sua costituzione, usufruiscono come proprietari, in quanto esso è oggetto di una comunione tra loro, e non a titolo di servitù (Cass. 15.4.1994 n. 3536 tra le più recenti).

La servitù d'uso pubblico, se non deriva da un atto negoziale o provvedimento volto a costituirlo, si acquista per usucapione (Cass. 29.4.1995 n. 4755) e l'uso che dà luogo a tale acquisto può sia esercitarsi su una preesistente strada agraria privata sia realizzarsi prescindendo dalla preesistenza di una situazione siffatta.

4.4. - I fatti accertati dalla corte d'appello sono stati, che tra i due fondi - quello oggetto della vendita al Mordente e quello di proprietà Curi - correva da tempo immemorabile la strada vicinale "Terrabianca", alla cui manutenzione, alla data della vendita, il comune non provvedeva oramai da tempo e che era perciò divenuta impraticabile da normali veicoli, ancorché il tracciato stradale tuttora sussistesse e la strada fosse percorribile a piedi e con "fuori strada". Altro fatto accertato dalla corte d'appello, che la strada risultava iscritta al nuovo catasto terreni del comune di Servigliano alla partita 5 intestata a "strade pubbliche".

La corte d'appello ha tratto da ciò la conclusione dell'esistenza di una strada vicinale aperta al transito pubblico, il suolo della quale apparteneva al comune.

La ragione della decisione va dunque colta unitariamente nella considerazione che i due fondi non erano materialmente contigui, perché tra di essi era interposto un altro immobile, non appartenente nè al proprietario che aveva venduto nè al proprietario che avrebbe voluto essere preferito nella vendita.

4.5. - La critica rivolta a questa ragione del decidere con il primo motivo di ricorso non è fondata perché muove da un presupposto erroneo in diritto.

L'assunto del ricorrente - che si sarebbe trattato di una strada vicinale privata, cioè non aperta al pubblico transito - non vale ad escludere la conformità della decisione a diritto, avrebbe solo imposto una diversa motivazione.

Si è infatti veduto che il terreno che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito e delle strade private agrarie può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, ma si è visto anche che queste porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti sì da risultare soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà: sicché i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati contigui tra loro, cioè separati da un comune confine, ma vanno considerati come fondi non contigui materialmente e fisicamente perché tra di loro è interposto un nuovo immobile oggetto non di proprietà individuale, ma di proprietà comune e da nessuno utilizzabile altrimenti che come strada, almeno sino a tanto che la comunione sussiste.

4.6.1. - La critica svolta con il secondo motivo di ricorso è corretta dal punto di vista logico-giuridico, ma il motivo resta infondato, perché la critica non cade su di un punto decisivo.

La corte d'appello è incorsa in un vizio di difetto di motivazione quando ha affermato che la strada apparteneva al demanio comunale.

L'art. 20 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F - che fa parte delle disposizioni comuni alle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, dettate dalla stessa legge - stabilisce che "Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi della prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione" (comma 1), ma aggiunge che "Le questioni che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime e delle opere annesse sono giudicate dai tribunali ordinari".

La corte d'appello, poiché si discuteva della proprietà del suolo di una strada, poteva trarne la dimostrazione dalle prove dedotte in giudizio ed anche valutare a questo fine le risultanze del catasto: la corte d'appello non ha però valutato quanto risultava dai certificati rilasciati dal sindaco del comune di Servigliano - inseriti nei fascicoli di parte Curi e Mordente - dai quali risultava rispettivamente che la strada "Terrabianca", mentre non era inclusa negli elenchi delle strade comunali, lo era in quello delle strade vicinali.

La considerazione di tali certificati, che la corte d'appello ha trascurato senza darne spiegazione, avrebbe consentito di indirizzare l'indagine sulla proprietà del suolo della strada muovendo dalla sua natura di vicinale aperta al transito pubblico, in conformità del resto con la serie di fatti accertati quanto al godimento del bene.

La questione della appartenenza del suolo, se impostata nei termini giuridici risultanti da quanto esposto più sopra al punto 4.3., non avrebbe allora dovuto essere risolta argomentando dalla manutenzione e vigilanza esercitata sulla strada dal comune, atteso che tali attività sono manifestazione dei poteri che il comune ha riguardo alle vicinali aperte al transito pubblico e sono perciò inespresse di una volontà di possedere la strada come propria; avrebbe dovuto bensì essere risolta considerando che, se non fosse risultata una previa appartenenza dei fondi al comune all'epoca cui risaliva la formazione della strada, la striscia di terreno non poteva che essere appartenuta ai privati proprietari dei fondi contermini.

Se non che una tale indagine, per le ragioni di seguito esposte, era superflua.

4.6.2. - La presenza tra i due fondi di una strada vicinale aperta al transito pubblico, quale era la strada in questione secondo l'accertamento operato dalla corte d'appello, deve infatti

ritenersi faccia sì che i medesimi fondi non possano ritenersi fisicamente e materialmente contigui.

Nel caso in cui è stata resa la sentenza delle sezioni unite richiamata in precedenza i due fondi s'erano presentati divisi, tra l'altro, da una strada vicinale, ma nella sentenza il tema della natura pubblica o privata di tale strada non è preso in considerazione.

Altra decisione di questa Corte - la sentenza 17.12.1991 n. 13558 - ha invece considerato che la contiguità tra i fondi non è interrotta dalla presenza di un fosso interposto tra di essi, che si presume di proprietà comune (art. 897 cod. civ.), sicché i terreni posti ai due lati finiscono col presentare un confine comune.

La Corte osserva che, in linea di principio, come si è veduto più sopra e tralasciando qui il caso della servitù di pubblico passaggio costituita su fondo appartenente al patrimonio disponibile dello stesso comune, la costituzione di tale servitù può avvenire sia per effetto di un passaggio direttamente stabilito su porzioni di terreno per accidente appartenenti a fondi confinanti sia per un passaggio esercitato su una preesistente vicinale non aperta all'uso pubblico realizzata attraverso conferimenti di terreno distaccati dalle proprietà contermini e che solo nel primo caso e non anche nel secondo, come anche si è veduto, potrebbe parlarsi di persistente contiguità dei fondi da un punto di vista giuridico, anche se non materiale e fisico.

Orbene, le sezioni unite, nel motivare le ragioni della scelta della tesi della contiguità materiale e fisica, hanno posto in rilievo che un'esigenza primaria di certezza del diritto impone che agli elementi testuali, utilizzati dal legislatore nella strutturazione della norma disciplinatrice di un atto di diffuso commercio giuridico, quale l'alienazione di fondi rustici, sia attribuito un significato che ne riveli una pregnanza giuridica il più possibile precisa e che nel contempo ne salvaguardi l'attitudine a realizzare senza una fase giurisdizionale contenziosa le finalità perseguite dalla disciplina: hanno osservato che "sotto tale profilo, mentre, intendendo per "fondi confinanti" quelli contrassegnati da una linea di demarcazione tra proprietà diverse, si esprime da parte del legislatore e si recepisce da parte dell'interprete un concetto giuridico, in quanto descrittivo di una situazione di contiguità territoriale di tipo e valore giuridico, se per fondi confinanti si intendessero, invece, quelli accorpabili nell'ambito di una stessa azienda in ragione di una loro adiacenza funzionale, la locuzione in esame verrebbe ad essere stemperata in un significato metagiuridico di ben minore concretezza ed oggettività, siccome espressiva di un giudizio di valore a sostanziare il quale dovrebbero concorrere nozioni di agronomia, di tecnica e di economia aziendale oltre che di diritto, del tutto avventatamente presupposte dai conditores quale bagaglio minimo culturale comune a tutti i destinatari della norma".

Le sezioni unite, a conclusione della loro disamina, hanno osservato che "in definitiva, ove si smarrisce il filo conduttore della contiguità in senso materiale ed ove ci si orientasse al lume incerto della adiacenza in senso funzionale, il miraggio di una finalità mediata ed ultima - quella della costituzione di imprese agricole di dimensioni ottimali - verrebbe fatalmente a confliggere con l'attingimento di una finalità più prossima ed immediata - quella della ricomposizione fondiaria attraverso l'accorpamento di terreni goduti dallo stesso proprietario-coltivatore diretto. E tutto ciò sebbene sia proprio detta possibilità di accorpamento - occasionata dalla materiale posizione di adiacenza di una superficie ad un'altra - a giustificare in primis l'istituto in esame e la sua qualificazione come prelazione del confinante".

Queste considerazioni danno ragione anche del perché, se tra i fondi è interposta una strada vicinale, i fondi debbano essere considerati in ogni caso non confinanti ai fini dell'istituto della prelazione agraria, senza di che situazioni che da un punto di vista effettuale, cioè della possibilità di accorpamento, sono caratterizzate dallo stesso tratto di discontinuità materiale come riflesso dell'esercizio di un diritto di passaggio potenzialmente destinato a perdurare nel tempo in modo indefinito, si troverebbero ad essere diversamente disciplinate e ad esserlo sulla base di un elemento per solito non facilmente accertabile, rappresentato dalla natura giuridica del passaggio e dai modi della sua costituzione.

4.7. - La critica formulata nel terzo motivo di ricorso, per i suoi aspetti di diritto è stata già confutata, mentre nei suoi aspetti di fatto si risolve nel contrapporre una valutazione dei fatti ad un'altra valutazione, senza che in questa siano posti in evidenza vizi logici e giuridici.

5. - Il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale denuncia un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

Il ricorrente osserva che dalle concordi prove testimoniali assunte emergeva che per lungo tratto il sedime della strada era smottato, ripristinando la contiguità materiale tra i fondi.

Il motivo non è fondato.

La corte d'appello ha accertato che il tracciato della strada ancora sussiste ed è percorribile: questo accertamento di fatto avrebbe dovuto costituire oggetto di una critica formulata indicando non già, in modo generico, che il contrario risultava, almeno in parte dalle deposizioni concordi dei testimoni, ma indicando nel ricorso le dichiarazioni rese sullo specifico punto dalle persone interrogate e dimostrando l'incompatibilità logica tra il contenuto di tali dichiarazioni e la valutazione dei fatti complessivamente compiuta dai giudici di merito.

6. - Il ricorso principale proposto da Sante Curi è in conclusione rigettato.

7. - Il ricorso incidentale proposto da Stanislao Ilario Cutini è stato notificato in modo valido e non in modo nullo.

La notificazione dell'impugnazione, eseguita oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, ma nel termine derivante dall'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali (art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742), va fatta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 330, comma 1, cod. proc. civ. (come è stato affermato nella sentenza 20 dicembre 1993 n. 12593 delle sezioni unite): in questo caso si tratta pur sempre di impugnazione fatta entro il termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., solo decorso. il quale, se l'impugnazione è ancora ammissibile, la notificazione va eseguita a norma dell'art. 330, comma 3, cod. proc. civ.

La notifica, nel caso, è stata fatta nel termine di un anno, prorogato a seguito della sua sospensione feriale, presso il procuratore costituito nel giudizio concluso dalla sentenza impugnata.

Il ricorso incidentale contiene tre motivi.

8. - Il primo motivo denuncia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.).

La corte d'appello ha ritenuto che il Cutini non abbia dato la prova di aver intrapreso da almeno due anni ed in forma abituale la coltivazione del proprio fondo.

Il ricorrente, criticando tale punto della decisione, sostiene che la corte d'appello non poteva non porre a base della decisione quanto risultava dai certificati da lui esibiti, cioè che egli era iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti sin dal 1970, sicché v'era la prova di un'abituale coltivazione del fondo da parte sua da ben più di due anni: al riguardo richiama la sentenza 7.6.1991 n. 6516 di questa Corte, da cui è stata estratta la seguente massima: - Gli elenchi dei lavoratori agricoli formati dagli Scau integrano veri e propri accertamenti costitutivi dello status del lavoratore agricolo ed hanno, quindi, natura di atti amministrativi formali con effetti costitutivi, che sono assistiti da presunzione di legittimità facente fede fino a querela di falso. Identica efficacia va riconosciuta agli elenchi dei coltivatori diretti che, in base al d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito in l. 1 (NDR: così nel testo) marzo 1970, n. 83), sono tenuti presso ogni comune sotto il controllo di una commissione presieduta dal sindaco".

Il motivo non è fondato.

Il punto della decisione investito da critica costituisce il risultato della valutazione delle prove raccolte nel giudizio.

La valutazione delle prove deve essere operata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.): si è in presenza di un giudizio, che rientra nei poteri del giudice di merito e può essere sindacato dalla corte di cassazione o perché viziato da violazione di norme sulla rilevanza delle prove o perché viziato da difetto di motivazione.

L'art. 31, comma 1, L. 26 maggio 1965, n. 590 descrive la figura di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione delle norme, che sono dettate dalla stessa legge.

L'art. 31 non dispone che la parte, la quale abbia interesse all'affermazione della propria qualità di coltivatore diretto, possa provarla attraverso l'esibizione di certificato che ne attesti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti formati ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali. L'avesse previsto, avrebbe dovuto anche prevedere, pena altrimenti la sua illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost., la possibilità dell'altra parte di dare la prova contraria (si considerino al riguardo le sentenze 12 luglio 1972 n. 132 e 18 novembre 1976 n. 225 della Corte costituzionale in tema di prova del reddito del conduttore ai fini dell'applicazione delle norme in materia di proroga legale delle locazioni).

I certificati dello S.C.A.U., cui il ricorrente si richiama, riflettono il contenuto di valutazioni operate dalla pubblica amministrazione: non hanno il valore di una prova legale, ma quello, solo dimostrativo, di un'informazione circa il risultato di un accertamento compiuto a diverso fine dalla pubblica amministrazione, risultato anch'esso soggetto a valutazione da parte del giudice, il quale può tenere conto delle modalità che avrebbero dovuto e sono state in concreto seguite per compierlo e dei limiti in cui il fatto accertato e le valutazioni in ordine ad esso compiute dall'amministrazione coincidono con quelli che lo stesso giudice avrebbe dovuto operare (Cass. 24.1.1983 n. 679, pur resa in un caso in cui si discuteva del diritto alla proroga legale del contratto, ha posto in rilievo che l'iscrizione negli elenchi riflette una condizione professionale e non l'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta sul fondo).

Orbene, la corte d'appello non ha ommesso di prendere in considerazione il certificato dello S.C.A.U. richiamato nel motivo.

La corte d'appello ha bensì osservato che l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti era stata eseguita solo il 22.9.1977, cioè in epoca successiva alla vendita del fondo che si voleva riscattare, e che la parte non aveva dato prova di quanto affermato, cioè che l'iscrizione era stata chiesta da lui già nel 1970, ma era avvenuta in ritardo per "lungaggini burocratiche"; ne ha tratto argomento per svalutare l'efficacia dimostrativa di un'iscrizione pur fatta risalire dall'amministrazione al 1970. Ciò costituisce manifestazione di prudente e non sindacabile apprezzamento nella valutazione delle prove.

La corte d'appello ha anche preso in considerazione il certificato del sindaco, sia pure per considerarlo privo d'ogni pregio probatorio: se non che gli elenchi tenuti dalla commissione locale per la manodopera agricola di cui parla il ricorrente (art. 7 D.L. 3 febbraio 1970, n. 3 (NDR: così nel testo) conv. con modif. in L. 11 marzo 1970, n. 83) non hanno un valore diverso da quello prima veduto e comunque il certificato del sindaco, come risultava dal richiamo all'abrogato art. 52 n. 15 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, costituiva un attestato di notorietà pubblica e non un certificato contenente l'attestazione di quanto risultante dagli elenchi prima indicati, che nel testo del certificato non apparivano nominati.

La corte d'appello non ha preso in considerazione il certificato di pensione, ma la decisività di tale documento era esclusa anche dal fatto che esso, se conteneva l'indicazione "coltivatore diretto", non ne recava alcuna che si riferisse in concreto alle circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 31 della legge n. 590 del 1965.

9. - Il secondo motivo denuncia un vizio di omessa motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

Il ricorrente osserva che la corte di appello non si sarebbe accorta "neppure della firma del Cutini Stanislao sulla richiesta per avviare i braccianti agricoli al lavoro, inoltrata per l'anno 1976".

Il motivo non è fondato.

La corte d'appello ha osservato al riguardo che la richiesta non era stata fatta dal Cutini ma da sua madre, Zelinda Ferrini, quale datrice di lavoro: ed in effetti le richieste, intestate all'Azienda agricola Ferrini Zelinda, appaiono firmate "P. Ferrini Zelinda Ilario Cutini", sicché

la corte d'appello ha compiuto una valutazione di merito congruente con il fatto preso in considerazione.

10. - Il terzo ed ultimo motivo denuncia un vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).

La critica è rivolta contro la valutazione delle prove testimoniali operata dalla corte d'appello.

Il motivo non è fondato.

La corte d'appello ha svolto un'analitica disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni ed ha spiegato che talune erano state generiche quando non contraddittorie sia riguardo alla frequenza e natura delle operazioni colturali eseguite dal Cutini sul fondo sia riguardo all'epoca in cui egli aveva cominciato ad interessarsene, mentre ben precise ne erano state altre nell'escludere che il Cutini avesse mai direttamente coltivato il fondo in epoca anteriore al 1977, fondo che era stato coltivato invece mediante l'opera di braccianti.

Si tratta di una motivazione immune da vizi logico-giuridici.

11. - Il ricorso incidentale è pur esso rigettato.

12. - La Corte ritiene che le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate nei rapporti tra il ricorrente principale Curi e le altre parti, mentre non deve essere resa pronunzia sulle spese nei rapporti tra il ricorrente Cutini ed il Mordente, il quale non ha notificato controricorso per resistere al ricorso proposto da quest'ultimo nè si è costituito, depositando il relativo mandato, sia pure allo scopo di svolgere difese in sede di discussione.

PQM

p.q.m.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e dichiara compensate le spese.

Così deciso il giorno 27 ottobre 1995, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Note

Utente: ENRICO MORELLO - www.iusexplorer.it - 02.10.2015